



COMUNE DI CAPOTERRA

Città Metropolitana di Cagliari

Settore N.4 - Polizia Municipale

Ordinanza n. 7 del 19/01/2024

OGGETTO: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE, ORDINANZA DI CHIUSURA DELLA STRADA COMUNALE IN USCITA DALLA LOC. CAMPUS DE ARGIOLAS SULLA DORSALE CONSORTILE CASIC, LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA S.S. 195 SULCITANA TRATTO CAGLIARI PULA LOTTI 1 E 3

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

VISTI:

- gli art. 7, 21 e 37 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.L.gs. 30.4.1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni, nonché il relativo regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;
- l'art. 107 del D.L.gs 267/2000, recante il "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";
- la disposizione sindacale di conferimento dell'incarico di posizione organizzativa n. 72 del 29/12/2022 e Decreto di proroga n° 87 del 29/12/2023;

ACQUISITA la richiesta prot. 2478 del 18/01/2024, inoltrata dall'Ing. Michele Coghe, in qualità di Direttore dei lavori della Nuova S.S. 195 "Sulcitana" Tratto Cagliari -Pula, lotti 1 e 3 Opera Connessa Sud, al fine di ottenere l'ordinanza di chiusura al traffico veicolare della strada in uscita dalla Loc. Campus de Argiolas sulla Dorsale Consortile CASIC, a decorrere dal 22/01/2024, con deviazione del traffico sulle strade comunali limitrofe come indicato nell'elaborato grafico allegato.

l'elaborato tecnico allegato alla richiesta che individua il tratto interessato dalla chiusura e le deviazioni sulle strade comunali limitrofe;

ACQUISITA la planimetria e il cronoprogramma allegato alla richiesta di ordinanza nel quale è indicata la deviazione del traffico e la chiusura della strada in Località Campus de Argiolas, dal 22/01/2024;

VALUTATA positivamente l'istruttoria del procedimento e considerato che per l'esecuzione dei lavori è necessaria interdire la circolazione veicolare nel tratto indicato in oggetto;

RITENUTO di dover provvedere in merito;

ORDINA

A decorrere dal 22 Gennaio 2024 la chiusura alla circolazione veicolare della strada in uscita dalla Loc. Campus de Argiolas sulla Dorsale Consortile CASIC, con deviazione del traffico sulle strade comunali limitrofe come indicato nell'elaborato grafico allegato.

DISPONE

che per motivi legati alla sicurezza delle persone **la Ditta provveda:**

- all'installazione della segnaletica secondo le modalità previste dal D.P.R. 16 dicembre 1992 n° 495 recante "Regolamento di esecuzione e d'attuazione del nuovo Codice della strada";



- per il tramite del responsabile preposto per la sicurezza nel cantiere, all'utilizzo della segnaletica stradale recante LAVORI IN CORSO e di tutti gli altri accorgimenti necessari, sia diurni ed eventualmente notturni (lampade a intermittenza) atti a prevenire sinistri stradali ed ingorghi, assicurando il rispetto di quanto previsto in ordinanza, pena la sospensione immediata della presente;
- a far rimuovere dall'impresa la segnaletica al fine di ripristinare la disciplina della circolazione vigente;
- ad aver cura che, sino alla conclusione dei lavori, l'impresa, provveda costantemente a sorvegliare e manutenzionare la segnaletica; la stessa è direttamente responsabile di qualsiasi danno a terzi o all'Amministrazione Comunale per inadempimento della presente e delle norme vigenti in materia di cantieri stradali;

Per quanto non espressamente menzionato nella presente ordinanza, l'impresa esecutrice dovrà provvedere a porre in essere tutti gli accorgimenti contenuti nel decreto interministeriale 4 marzo 2013 relativo alla sicurezza della segnaletica nei cantieri di lavoro (G.U 67 del 20.03.2013).

La mancata adozione delle misure necessarie alla salvaguardia della sicurezza stradale, l'omessa installazione della segnaletica stradale, l'omesso mantenimento di efficienza della segnaletica, anche in ore notturne ed in caso di scarsa visibilità, il mancato ripristino della piattaforma stradale a regola d'arte, prevede, ai sensi dell' art. 21 del D.L.gs 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, l' applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 868,00 sino ad un massimo di € 3.471,00, e la sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi.

Gli ufficiali e gli Agenti di Polizia Stradale e tutti i soggetti istituzionalmente preposti, di cui all'art.12 del D.L.gs. 30 aprile 1992 n.285, sono incaricati della vigilanza e dei controlli sul rispetto della presente ordinanza.

SI INFORMANO

Gli interessati che: il **Responsabile del procedimento** è la Dott.ssa Roberta Maxia.

- Ai sensi dell'art. 3 co. 4 della Legge n. 241 del 07/08/1990, contro la presente ordinanza è ammesso **ricorso**:
- entro 60 giorni al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) nei modi e nei termini previsti dall'art. 2 e seguenti leggi 6/12/1971 n. 1034;
- entro 120 giorni al Presidente della Repubblica, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199.

Copia del presente provvedimento è notificata, per l'ottemperanza a:

- Ing. Michele Coghe

E trasmessa per conoscenza:

- al Sindaco Sede;
- ai Carabinieri stazione di Capoterra;
- alla Prefettura Cagliari



- alla Questura Cagliari
- al 118 Cagliari
- al Comune di Assemini
- Al Comune di Uta
- Al Comune di Pula
- Albo pretorio Sito istituzionale.

LA RESPONSABILE DEL SETTORE
Dott.ssa Roberta Maxia